

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D. Lgs.152/2006 ed art. 9 L.R. 12/2010 relativa al Piano Attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione edificatoria del Comparto n. C-14,1, in Vocabolo Molenano- Comune di Stroncone.

Relazione istruttoria

Premessa

Il Comune di Stroncone, con nota n. 0164785 del 13.07.2024, ha presentato richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione edificatoria del Comparto n. C-14,1 in località Molenano.

Descrizione

L'intervento riguarda un Piano Attuativo di iniziativa privata che prevede la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Vocabolo Molenano, in area avente una superficie di mq 6.410, censita al Catasto al Fg. 6 P.IIIa 178 e classificata, nel vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Stroncone, come zona C-14,1 "zone residenziali di espansione Molenano" per la quale l'art. 14 delle NTA PO del medesimo P.R.G. prevede "1. Le Zone C-Zone residenziali di espansione sono prevalentemente destinate alla residenza". L'area interessata dall'intervento, inserita in un ambito basso collinare (m 270-275 s.l.m.) con andamento e pendenza regolari e situata in prossimità del nucleo abitato di Molenano, è in parte boscata e in parte coltivata a oliveto. Il progetto, prevede la realizzazione di una villetta unifamiliare avente sviluppo su un unico piano fuori terra, le cui caratteristiche costruttive saranno definite nella fase esecutiva, e delle conseguenti opere di urbanizzazione (verde, parcheggi e strade), da cedere al Comune, situate sul lato sud del lotto, a ridosso della strada vicinale Collarello che si sviluppa dalla contigua strada comunale di Vocabolo Molenano.

Con nota n. 0168231 del 18.08.2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la proposta di Piano Attuativo a Valutazione Ambientale Strategica.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.

- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n.2
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

1. Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo. Prot. n. 0176166 del 31.07.2024 ” *Con la presente si comunica che per quanto riguarda le materie di competenza dello scrivente Servizio, non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, così come riportato nei Rapporti Istruttori che si allegano”.*

Sezione Pianificazione Assetto idraulico

“Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, dall’analisi della documentazione trasmessa, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto le aree oggetto di piano attuativo ad iniziativa privata risultano essere ubicate al di fuori delle aree perimetrate per pericolosità e rischio idraulico dal vigente P.A.I. (rif. Tav PB_97 Fosso di Stroncone).

Inoltre non risulta necessario il nulla osta ai sensi del RD 523/1904 e pertanto approfondimenti sotto l’aspetto idraulico in quanto non vi sono previsioni che possano costituire interferenza con corsi d’acqua demaniali.

Si ritiene pertanto che non sia necessario sottoporre la proposta del Comune di Stroncone a VAS”.

Sezione geologia

L’intervento ricade in un territorio basso collinare (quota altimetrica di 282,0 m. s.l.m.) descritto da un versante con esposizione ovest, digradante secondo pendenze del 20%. È prevista la realizzazione di un’abitazione uni familiare disposta su un piano e senza seminterrato.

Nel merito della zona d’intervento sono state esaminate le seguenti cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate, con riferimento alle CTR 346/080:

- *Le Banche dati geologiche regionali;*
- *La Banca dati della pericolosità sismica locale;*
- *La Banca dei dati geognostici e geofisici regionale;*

Inoltre sono state viste:

- *Idrogeo - Piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico- consultazione dei documenti dell’Inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e delle mappe nazionali di pericolosità per frana;*
- *La Tavola n. 45 del PUT “Ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e punti di approvvigionamento idrico della rete acquedottistica regionale”;*
- *Gli studi di Microzonazione sismica del Comune di Stroncone di livello 2° e 3°.*

Dai dati disponibili si evince la presenza di una zona stabile contrassegnata dall’ affioramento di ghiaie e conglomerati appartenenti al sub sistema Montefranco/Collescipoli. Non sono segnalate situazioni di rischio e pericolosità geologica da frana. L’intervento non ricade negli ambiti di acquiferi d’interesse regionale. L’area risulta esterna alle zone indagate con gli studi di microzonazione sismica di 2° e di 3° livello.

Si ritiene che il piano attuativo d’iniziativa privata in località “Molenano” nel Comune di Stroncone, non necessiti di essere sottoposto alla procedura di Assoggettabilità a VAS.

2. Provincia Di Terni. Settore Pianificazione Territoriale Prot. n.0179848 del 05.08.2024.

“Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 18.07.2024ns. prot. n. 11195;

presa visione della documentazione consultabile al link della Regione Umbria: <https://drive.google.com/drive/folders/1ssJEnoiypCLjUZhRRSXabwoPAYLNqTZr?usp=sharing>; si fa presente che l’intervento ricade all’interno dell’Unità di Paesaggio 2 Ca “Colline interne di Valenza –Collescipoli -Fiaiola”, Sub-Unità 2Ca1“Valenza –Stazione di Stroncone”; per quanto attiene agli aspetti paesaggistici del PTCP di cui al punto 2 lett. G) comma 3 della D.G.R. 598/2015, come modificata dalla D.G.R. 1311/2015, si evidenzia quanto segue:

- *Per il nuovo intervento edilizio prevedere l’impiego delle tecniche di bioarchitettura tenendo conto delle indicazioni contenute nel Quaderno tecnico n. 4 “Bioedilizia” del PTCP;*
- *L’area interessata dall’intervento ricade in prossimità di una zona boscata, verificare pertanto l’eventuale interferenza del fabbricato con la fascia di transizione di cui all’art. 85 della L.R. 1/2015;*

- Per l'eventuale inserimento di nuova vegetazione, fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio”.

3. ARPA Umbria Prot. n. 0172633 del 25.07.2024.

“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all'attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi.”

4. AFOR. Prot. n. 0185334 del 12.08.2024

Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”;

- con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella personale del Dirigente del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali o suo delegato;

- con Decreto A.U. n° 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell'Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.

Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.;

È stata analizzata la documentazione presente nel link contenuto nella nota della Regione Umbria di indizione della conferenza di servizi in oggetto;

Il processo di VAS riguarda il piano attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione edificatoria del Comparto n. C-14,1 in Vocabolo Molenano. Comune di Stroncone;

Considerato che:

- L'area di cui all'oggetto non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale;

- L'area non è classificata agricola dal PRG del Comune di Stroncone.

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. “Testo unico regionale per le foreste” e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i.,

Si propone:

di non rilasciare il parere, perché non dovuto in quanto che i terreni interessati non sono sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale, ne sono agricoli quindi non di competenza. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.”

5. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'UMBRIA Prot. n. 0185881 del 13.08.2024.

“Con riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot.n.168231 del 18/07/2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot.n.13128del 19/07/2024, con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS l'intervento in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa;

Preso atto che trattasi del Piano Attuativo di Iniziativa Privata per l'utilizzazione edificatoria del Comparto n. C-14,1 in Vocabolo Molenano;

Considerato che il suddetto piano prevede la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Vocabolo Molenano, in area avente una superficie di mq 6.410, censita al Catasto al Fg. 6 P.IIa 178 e classificata, nel vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Stroncone, come zona C-14,1 “zone residenziali di espansione Molenano” per la quale l'art. 14

delle NTA PO del medesimo P.R.G. prevede "1. Le Zone C-Zone residenziali di espansione sono prevalentemente destinate alla residenza". L'area interessata dall'intervento, inserita in un ambito basso collinare (m 270-275 s.l.m.) con andamento e pendenza regolari e situata in prossimità del nucleo abitato di Molenano, è in parte boscata e in parte coltivata a oliveto; non risulta ricadere in Aree Rete Natura 2000, né in Siti d'interesse naturalistico (ZSC, ZPS, SIC), in Parchi nazionali e aree naturali protette regionali e provinciali e in Aree di particolare interesse naturalistico ambientale e agricolo. Il progetto, descritto nel Rapporto Preliminare Ambientale, prevede la realizzazione di una villetta unifamiliare avente sviluppo su un unico piano fuori terra, le cui caratteristiche costruttive saranno definite nella fase esecutiva, e delle conseguenti opere di urbanizzazione (verde, parcheggi e strade), da cedere al Comune, situate sul lato sud del lotto, a ridosso della strada vicinale Collarello che si sviluppa dalla contigua strada comunale di Vocabolo Molenano;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la sola parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.ei., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.;

Visto il PTCP della Provincia di Terni approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 150 del 14 settembre 2000 e succedute modifiche approvate con DCP n. 133 del 2 agosto 2004;

Rilevato che l'area oggetto del Piano non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.ei.;

Verificato che il Piano Attuativo di Iniziativa Privata proposto comporta un'alterazione non sostanziale dei caratteri paesaggistici dell'area;

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, NON ritiene necessario approfondire e verificare l'effettiva compatibilità del Piano Attuativo in esame con i principi di tutela del paesaggio e, dunque, essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.

Si auspica, comunque, che l'intervento previsto sia tale da conciliare le esigenze della committenza con quelle della conservazione delle qualità paesaggistiche esistenti, riducendo al minimo necessario le superfici coperte e il consumo di suolo, conservando nella maggiore misura possibile le aree verdi/in terreno naturale o prato e optando per pavimentazioni in terra battuta/terreno naturale per viabilità e parcheggi pertinenziali, al fine di garantire la permeabilità dei suoli e consentire la piantumazione di essenze arboree/arbustive autoctone con funzione schermante rispetto al nuovo volume.

In ordine alla compatibilità archeologica, considerato che il Piano prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione da cedere al Comune (rif. tav. 7), si evidenzia che nelle successive fasi di progettazione degli interventi previsti in base al Piano Attuativo, nell'ambito della verifica sulla documentazione progettuale, dovrà essere valutata da parte della Committenza l'applicabilità della procedura per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e Allegato I.8, secondo le modalità stabilite nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 14.02.2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Di tali valutazioni dovrà essere dato conto alla Scrivente, che verificherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità delle opere alla suddetta procedura".

6. Servizio Urbanistica, politiche della casa, rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
Prot.n. 0186525 del 19.08.2024.

"Vista la nota regionale prot. n. 168231 del 18.07.2024 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione consultata sul link di riferimento indicato nella nota di richiesta di parere sopra richiamata.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale"

Sezione Urbanistica

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda la proposta di un Piano Attuativo di iniziativa privata, di un'area in Vocabolo Molenano, nel Comune di Stroncone.

L'area interessata dall'intervento, distinta al Foglio n. 6 particella n. 178/parte è classificata dal PRG vigente come zona C "zone residenziali di espansione Comparto C14,1 - Molenano".

L'attuazione di tali Comparti mediante Piano Attuativo è prevista dall' art. 14 delle NTA del PRG PO e dall' art. 37 delle NTA del PRG PS.

La proposta in esame riguarda la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, costituito da un unico piano, e per quanto dichiarato nel rispetto degli indici di zona previsti.

L'area è limitrofa ad una zona classificata dal vigente PRG come "Bosco". Per quanto dichiarato il fabbricato è localizzato oltre la fascia di rispetto di mt 20.

Dagli stralci delle tavole grafiche, riportati nel Rapporto Ambientale preliminare, risulta che il profilo naturale del terreno è stato modificato per consentire l'inserimento dell'edificio.

Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, non rileva elementi di criticità della proposta avanzata, nel rispetto delle verifiche di seguito riportate:

-Dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 1/2015.

-Dovrà essere verificata la proposta progettuale con l'orografia del terreno e con le norme vigenti in materia.

-Per gli interventi previsti nel Piano Attuativo dovranno essere attuate le disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile del R.R. 2/2015; in particolare il rispetto degli articoli 32 e 33 in merito al recupero dell'acqua piovana e alla permeabilità dei suoli, l'art. 34 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e sistemi di riscaldamento e l'art. 35 – Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti.

-Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

Sezione Qualità del paesaggio regionale

Il Piano Attuativo di iniziativa privata (PAIP) in oggetto, è stato redatto per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in Località Molenano a Stroncone.

L'area è distinta in catasto al Foglio 6, particella 178 ed è di superficie complessiva di Mq 6.410, nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C) del Comune di Stroncone, e classificata come zona C14,1 (zone residenziali di espansione "Molenano").

L'area non risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs n.42/2004.

Visto il Piano Paesaggistico regionale Volume 1 "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive", preadottato con D.G.R. 43/2012 e s.m.i. si rileva che l'area di progetto, ricadendo nel Comune di Stroncone, ricade all'interno del Paesaggio regionale "3 SS Conca Ternana". Si tratta di un paesaggio a prevalente interesse sociale-simbolico, la cui rilevanza è legata alla città di Terni, vera e propria capitale industriale del territorio umbro.

I comuni i cui territori sono interessati (totalmente o parzialmente) da questo paesaggio sono Terni, San Gemini, Narni, Stroncone.

La Struttura Identitaria di riferimento nel Paesaggio regionale della Conca ternana è 3SS.4 La montagna di Stroncone e Miranda. I versanti boschivi, i pascoli e i castelli di poggio.

Considerato il PTCP di Terni, il PAIP proposto poiché è ubicato ai piedi del centro abitato della città di Stroncone, ricade all'interno dell'Unità di paesaggio UDP 2 Ca:

Colline interne di Valenza-Collescipoli-Fiaiola e più precisamente nella sub-unità 2Ca1. Per tale l'Unità di Paesaggio si accettano leggere espansioni insediative, ed è considerato accettabile un incremento di carico antropico pari a circa il 10% degli abitanti attuali. La superficie equivalente (urbanizzabile) è stimata pari a un incremento del 8% della superficie già insediata a varie destinazioni d'uso. L'attività agricola si configura come residuale per l'elevata diffusione insediativa.

Preso atto, da quanto riportato nella documentazione consultata, che con il Piano Attuativo non si determina aumento della capacità edificatoria né del consumo di suolo, in quanto non si incrementa la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente.

Dal Rapporto Ambientale Preliminare si riportano alcuni obiettivi da conseguire in termini di sostenibilità ambientale che si condividono.

- 1. il progetto dovrà porre un'attenzione particolare al recupero delle risorse ambientali;*
- 2. diminuire le dispersioni termiche e uso di fonte energetiche rinnovabili;*

3. utilizzo di materiali della bioarchitettura;

4. ridurre l'illuminazione esterna e comunque con lampade schermate;

5. migliorare le aree a verdi con piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone.

Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e paesaggistica del Piano si raccomanda comunque, nelle fasi successive di porre particolare attenzione a contenere gli scavi e rinterri al fine di preservare la morfologia del suolo dell'appezzamento. Favorire il drenaggio delle acque adoperando pavimentazioni di tipo permeabile per le aree esterne. Per quanto riguarda la vegetazione presente nell'area che da quanto riportato sarà conservata e si raccomanda di implementarla con essenze di tipo autoctono laddove possibile (per ombreggiare aree comuni, parcheggi e percorsi ciclopedonali) al fine di contribuire alla continuità dei corridoi ecologici delle aree limitrofe.

In caso di installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli edifici si raccomanda di progettarli architettonicamente integrati.”

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- il piano non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti al piano;
- il piano non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il Comune di Stroncone dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla **Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023**.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006; Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, è possibile evidenziare che la richiesta relativa al Piano Attuativo di iniziativa privata per l'utilizzazione edificatoria del Comparto n. C-14,1, in Vocabolo Molenano, Comune di Stroncone, non presenta elementi di criticità e non comporta impatti significativi sull'ambiente, pertanto, non necessita di essere sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Si ricorda che si dovranno acquisire e rispettare i seguenti adempimenti normativi:

- Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 1/2015.
- Dovrà essere verificata la proposta progettuale con l'orografia del terreno e con le norme vigenti in materia.
- Per gli interventi previsti nel Piano Attuativo dovranno essere attuate le disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile del R.R. 2/2015; in particolare:

- il rispetto degli articoli 32 e 33 in merito al recupero dell'acqua piovana e alla permeabilità dei suoli;
- l'art. 34 - Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e sistemi di riscaldamento;
- l'art. 35 – Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti.

Si confermano gli obiettivi da conseguire in termini di sostenibilità ambientale descritti nel Rapporto Ambientale Preliminare:

- il progetto dovrà porre un'attenzione particolare al recupero delle risorse ambientali;
- diminuire le dispersioni termiche e prevedere l'uso di fonte energetiche rinnovabili;
- utilizzo di materiali della bioarchitettura tenendo conto delle indicazioni contenute nel Quaderno tecnico n. 4 "Bioedilizia" del PTCP;
- ridurre l'illuminazione esterna e comunque con lampade schermate;
- migliorare le aree a verdi con piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone.

Si dovranno osservare, nelle successive fasi progettuali, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti paesaggistici

- si raccomanda di ridurre al minimo necessario le superfici coperte e il consumo di suolo, conservando nella maggiore misura possibile le aree verdi/in terreno naturale o prato e optando per pavimentazioni in terra battuta/terreno naturale per viabilità e parcheggi pertinenziali, al fine di garantire la permeabilità dei suoli;
- porre particolare attenzione a contenere gli scavi e rinterri al fine di preservare la morfologia del suolo dell'appezzamento;
- favorire il drenaggio delle acque adoperando pavimentazioni di tipo permeabile per le aree esterne;
- la vegetazione presente nell' area che sarà conservata dovrà essere implementata con essenze di tipo autoctono laddove possibile (per ombreggiare aree comuni, parcheggi e percorsi ciclopedonali) al fine di contribuire alla continuità dei corridoi ecologici delle aree limitrofe;
- per l'eventuale inserimento di nuova vegetazione, fare riferimento alle indicazioni contenute al punto 5 della scheda normativa dell'Unità di Paesaggio;
- in caso di installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli edifici si raccomanda di progettarli architettonicamente integrati;
- l'area interessata dall'intervento ricade in prossimità di una zona boscata, verificare pertanto l'eventuale interferenza del fabbricato con la fascia di transizione di cui all'art. 85 della L.R. 1/2015.

Aspetti Archeologici

Considerato che il Piano prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione da cedere al Comune (rif. tav. 7), si evidenzia che nelle successive fasi di progettazione degli interventi previsti in base al Piano Attuativo, nell'ambito della verifica sulla documentazione progettuale, dovrà essere valutata da parte della Committenza l'applicabilità della procedura per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e Allegato I.8, secondo le modalità stabilite nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 14.02.2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

Di tali valutazioni dovrà essere dato conto alla **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria** che verificherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità delle opere alla suddetta procedura.

Perugia li 19. 08.2024

l'istruttore
Daniela Cavalieri